



COMUNE DI ROFO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 del 30/05/2022

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI DA RICONOSCERE PER L'ANNUALITA' 2022 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID 19 E DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELL'ACCONTO TARI PERIODO GENNAIO - GIUGNO ANNO 2022

L'anno 2022, addì trenta del mese di Maggio alle ore 20:30 , nella SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Luca Nasi il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dr.ssa Marilia Moschetta.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	NASI LUCA	X		8	ORLANDO SANTO	X	
2	GARUTI EMILIA	X		9	NEGRI MARIA JULIANA	X	
3	BERNI GIULIA	X		10	MORETTI DARIO	X	
4	VINCENZI RICCARDO	X		11	CAMURRI MARIA CRISTINA	X	
5	FUSARI LORENZO	X		12	BELLESIA VALENTINO	X	
6	CAMURRI DANIELA	X		13	LUGLI FABIO	X	
7	ALBERICI CINZIA	X					

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

È assente l'Assessore esterno Aldrovandi Giulio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI DA RICONOSCERE PER L'ANNUALITA' 2022 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID 19 E DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELL'ACCONTO TARI PERIODO GENNAIO - GIUGNO ANNO 2022

Gli interventi relativi alla presente deliberazione sono riportati nel verbale della delibera nr. 28 del 30/05/2022 avente ad oggetto "Tassa sui rifiuti (TARI): Presa d'atto approvazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 predisposto da Atersir e Determinazione delle tariffe per l'anno 2022."

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) e della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);
- i commi dal 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
- il comma 682, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernente tra l'altro:
- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
- nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l'art. 52 del D.Lgs. 449/1997, il quale
- attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il comma 654, il quale dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 che dispone integrazioni sulla normativa TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020) dispone al comma 738 l'abolizione, con decorrenza 1° gennaio 2020, dell'Imposta Unica Comunale ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI:

- la Legge n. 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021 "Decreto Milleproroghe" ha stabilito che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.";
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 approvato con legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;

- il Decreto Legge n. 50/2022 (decreto Aiuti), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17/5/2022, all'art. 43 comma 11 dispone l'aggiunta all'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 dei seguenti periodi:" Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione di bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della Tari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2021;

VISTO, in particolare, l'art. 17 che, in materia di riscossioni, al comma 2, prevede le seguenti scadenze:

- 30 giugno: la liquidazione dell'acconto relativo al periodo gennaio-giugno;
- 2 dicembre: la liquidazione del conguaglio tariffario relativo al periodo gennaio-giugno e dell'acconto relativo al periodo luglio dicembre;

DATO ATTO che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso con forte impatto sul nostro territorio e che ha visto per molte attività una considerevole diminuzione della domanda ed un notevole aumento dei costi al fine di ottemperare ai nuovi standard di sicurezza;

CONSIDERATO che pur essendo terminato il periodo di emergenza al 31/03/2022 permangono ricadute negative e grave disagio economico sull'intero tessuto socio-economico del territorio.

CONSIDERATO inoltre che l'Amministrazione Comunale di Rolo intende attivare tutti gli strumenti a propria disposizione onde limitare i riflessi negativi sull'economia del territorio nei diversi settori presenti, fortemente pregiudicati dal periodo di emergenza trascorso e dal recente rincaro dei costi di energia, gas e materie prime, che ne compromettono la ripresa.

DATO ATTO che le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

RITENUTO opportuno, per non gravare su cittadini e imprese, prevedere il differimento, per il solo anno 2022, della scadenza del pagamento della rata in acconto tari periodo gennaio-giugno per le utenze domestiche e non domestiche al 31 luglio 2022;

VISTO l'art. 6 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (decreto sostegni-bis) che, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalla chiusura obbligatoria o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività dovute per il COVID-19, ha previsto un fondo per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 in favore di suddette categorie;

VISTO, inoltre, l'art. 13 del DL 4/2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, in base al quale " 1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022;

VISTO il comma 3 dell'art. 13 del Regolamento per l'applicazione della Tari che per le utenze non domestiche dispone la classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e

conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

VISTO CHE:

- con delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 45 del 17/05/2022 Atersir ha approvato la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione IREN Ambiente, comprendente il PEF del Comune di Rolo, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R 23/2011 e della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti MTR 2;
- il Comune di Rolo, sulla base del PEF 2022-2025 deliberato da ATERSIR, ha approvato con propria Deliberazione n. 28 in data 30/05/2022 le Tariffe rifiuti per l'anno 2022;

VALUTATA la volontà di prevedere delle riduzioni per l'anno 2022, a favore della generalità delle utenze non domestiche fortemente pregiudicate dal periodo di emergenza trascorso e dal recente rincaro dei costi di energia, gas e materie prime, che ne compromettono la ripresa;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale intende pertanto riconoscere a favore della generalità delle utenze non domestiche, rientranti nelle categorie previste dal D.P.R. n. 158/99, una riduzione del 8% dal 01/01/2022 al 31/12/2022 della quota fissa e della quota variabile;

STIMATO in € 25.286,59 il minor gettito derivante dalle riduzioni riconosciute a favore delle utenze non domestiche e che sarà finanziati mediante l'utilizzo del residuo delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 6 del Dl n. 73/2021;

VALUTATA inoltre la volontà di prevedere delle riduzioni per l'anno 2022, legate al reddito ISEE, a favore delle utenze domestiche residenti in difficoltà economica;

CONSIDERATO che, in particolare, l'Amministrazione intende riconoscere a favore delle utenze domestiche "residenti" per il solo anno 2022 una riduzione del 50% della quota variabile e del 50% della quota fissa della tariffa a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario pari o inferiore a euro 24.000,00;

RITENUTO di finanziare le scontistiche tari per la categoria delle utenze domestiche mediante risorse proprie di bilancio fino all'ammontare massimo di € 10.000,00;

DATO ATTO che l'abbattimento sulla quota variabile della tariffa per ambedue le agevolazioni sopra richiamate (per le utenze non domestiche e domestiche) non comprende la componente collegata alla misurazione ~~prute~~

CONSIDERATA la natura regolamentare della presente delibera per la quale quindi sono previsti i medesimi obblighi disposti per l'approvazione o modifica dei regolamenti di imposta e in particolare la pubblicazione sul sito del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre così come disposto dall'art. 13 – comma 15 - ter del D.L 201/2011 e così ribadito anche dalle indicazioni operative disposte dal Dipartimento delle Finanze in data 22/3/2021;

RICHIAMATA la deliberazione n.59 adottata dal Consiglio Comunale in data 28/11/2017 avente ad oggetto: "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, e l'Unione Comuni PIANURA REGGIANA per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e S. Martino in Rio" con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni "PIANURA REGGIANA" le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "È esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza

dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;

VISTO il parere favorevole rilasciato in merito dal Revisore dei Conti con verbale n. 10 del 26/05/2022, prot. n. 4287/2022 del 27/05/2022, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la presente deliberazione è stata messa a disposizione dei componenti della Commissione Bilancio in data 24/05/2022, ed è stata esaminata nella seduta del 26/05/2022;

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area economico finanziaria in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTO espresso per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti avente il seguente esito:

Favorevoli n. 12
Contrari n. 1 (Moretti)

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. DI DIFFERIRE, per i motivi citati in premessa, per il solo anno 2022, la scadenza del pagamento della rata in acconto tari periodo gennaio-giugno per le utenze domestiche e non domestiche al 31 luglio 2022.
3. DI APPROVARE per il solo anno 2022 per la generalità delle utenze non domestiche (UND) una riduzione del 8% dal 01/01/2022 al 31/12/2022 della quota fissa e della quota variabile, precisando che che l'abbattimento sulla quota variabile della tariffa non comprende la componente collegata alla misurazione puntuale e che lo sconto sopra indicato a valere per l'anno 2022 verrà introdotto d'ufficio per le attività inserite in banca dati, gestita da Iren Ambiente S.p.A e accordata in occasione della rata di saldo tari 2022.

4. DI APPROVARE a favore delle utenze domestiche Tari “residenti” per il solo anno 2022 la riduzione del 50% della quota fissa e quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ORDINARIO pari o inferiore a euro 24.000,00, precisando che:
 - a. l’abbattimento sulla quota variabile della tariffa non comprende la componente collegata alla misurazione puntuale;
 - b. l’applicazione della riduzione è riconosciuta a pena di decadenza, a condizione che gli interessati presentino domanda ON-LINE, entro il 30/09/2022, dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l’accesso all’agevolazione oltre che allegare copia dell’attestazione del reddito ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa domanda;
 - c. gli importi derivanti dalla suddetta agevolazione a favore delle utenze domestiche saranno stimati e inseriti in apposita variazione al vigente bilancio di previsione 2022-2024, e qualora si rivelassero insufficienti rispetto alle richieste presentate, sarà stilata una graduatoria in ordine crescente di ISEE fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, riservandosi comunque di finanziare parzialmente o totalmente la eventuale quota eccedente di riduzioni relative alle domande escluse per insufficienza di risorse.
5. DI DARE ATTO che l'importo delle riduzioni sopra richiamate è stato stimato in € 25.286,59 per le utenze non domestiche, finanziate con risorse concesse ai sensi dell'art. 6 del DI n. 73/2021, ed in € 10.000,00 per le utenze domestiche, finanziate con risorse proprie di bilancio.
6. DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L 201/2011 ai fini dell’efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.

Successivamente

CON VOTO espresso per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti avente il seguente esito:

Favorevoli n. 12
Contrari n. 1 (Moretti)

DELIBERA

DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la particolare urgenza delle disposizioni in essa contenute al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Luca Nasi

IL Segretario Comunale
Dr.ssa Marilia Moschetta

(atto sottoscritto digitalmente)